

Quali i limiti alle “modifiche” al piano concordatario, nell’esecuzione dello stesso?

di **Emanuele Artuso**

Master di specializzazione

Strumenti per la gestione della crisi

Scopri di più

Il 4.9.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il **Correttivo-Ter al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.Lgs. 14/2019), inserendo **modifiche strutturali**, che anelano a dirimere alcune tra le **maggiori problematicità**, finora emerse nell'applicazione del Codice. Tra queste, figura l'introduzione tout-court dell'**articolo 118-bis**, riguardante il tema delle **modifiche al piano in ambito concordatario**.

Ebbene, si prevede (in sintesi) che, **se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale** si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore **richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione** di cui all'[articolo 87, comma 3, CCII](#), e **comunica la proposta modificata al Commissario giudiziale**. **Il Tribunale**, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, **dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori**.

Ad evidenza, ciò risponde ad una significativa esigenza manifestata dalla prassi operativa: infatti, il professionista (che si occupa di diritto della crisi) riscontra la **necessità di apportare modifiche al programma imprenditoriale**, rispetto alle determinazioni contenute nell'originario piano concordatario, in particolare con riferimento alla **fase successiva all'omologazione**, ossia quella dell'esecuzione.

Ma, fino ad ora, **qual è il limite** che la normativa e l'esegesi dominante hanno consentito, **rispetto a questi scostamenti**? Ciò, anche al fine di meglio comprendere la novellazione e perimetrare le “modifiche sostanziali”.

L'[articolo 87, CCII](#) – non a caso, richiamato dallo stesso articolo 118-bis – **distingue tra “proposta” e “piano”**, prevedendo che il debitore presenti, insieme con la proposta, un **piano dal contenuto ricco ed articolato**; in estrema sintesi, si può riassumere che, da un lato, **la proposta contiene la rideterminazione**, nella “logica concordataria”, del **coacervo di obbligazioni esistenti tra il debitore ed i suoi creditori**, mentre – dall'altro lato – **il piano reca**

le modalità di attuazione, vale a dire le azioni necessarie a generare le risorse in grado di **onorare le obbligazioni concordatarie** (Cassazione n. 22988/2022).

Il tema va, quindi, concretamente **calibrato**, differenziando **tra proposta** (con espressione icastica: cornice di base) e **piano** (contenuto che concretamente “riempie”, attua la cornice). In tale ottica, si può tentare di ricavare i limiti alla modificabilità della proposta concordataria, ponderando la **natura contrattuale del concordato** (per la quale, stando al noto brocardo, *pacta sunt servanda*), in uno al fatto che, a seguito dell’omologa, si integra una **“conversione” dei diritti dei creditori**, legittimati da lì in poi a pretendere solo quanto il **debitore si è obbligato ad adempiere** alla luce della proposta.

Più in dettaglio, nella fase pre-omologa, vige l'[articolo 105, CCII](#), secondo cui le proposte concordatarie **“possono essere modificate (n.d.a.: solo) fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori”**.

Nella fase post-omologa, la **possibilità di gestire l’azienda**, anche tramite talune variazioni, rispetto alle determinazioni originarie, pare **maggiormente percorribile**. Distinguendo, tuttavia, tra proposta e piano, e rilevando – come detto – che **la prima ossequia una tendenziale immutabilità**.

Ora, si pensi all'[articolo 118, CCII](#), rubricato “*esecuzione del concordato*”, secondo cui il **Commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del piano** e riferisce dei fatti dai quali **possa trarsi un nocumento ai creditori**, mentre **il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato**. Inoltre, il Commissario giudiziale deve rilevare **se il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta** o stia ritardando in ciò. Nella fase che segue l’omologa, quindi, la disciplina si tara sull’adempimento della proposta che rappresenta, in effetti, (i) il **fine ultimo dei creditori**, (ii) e, sotto la lente contrattualistica, la **soddisfazione del sinallagma dell’accordo concordatario**.

Da ciò trova fondamento l'[articolo 119, CCII](#), laddove consente ai creditori ed al Commissario giudiziale di **richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento** (comma 1) e prevede che **il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ricopre scarsa importanza** (comma 3). Insomma, questa disposizione fa assurgere ad obiettivo supremo **l’adempimento del concordato**, rendendo doveroso **intervenire sul piano**, laddove **non più utile a far conseguire l’adempimento della proposta**. In termini autorevoli, sul punto, vi è la Relazione Tematica della Corte di cassazione, 8.7.2020, n. 56, che non solo eleva a norma cardine l’odierno [articolo 119, CCII](#), ma pure forgia una – per così dire – clausola generale, ossia che **il soddisfacimento dei creditori rappresenta la causa concreta della proposta di concordato**; di qui, ottenuta l’omologa, le modifiche al piano dirette a rafforzare la capacità di adempiere la proposta **dovrebbero considerarsi dovute**, più che consentite.

In definitiva, si dovrebbe reputare che **nella fase esecutiva del concordato la gestione aziendale possa distaccarsi dal piano originario**, per ottemperare alla proposta concordataria (proprio quest’ultima, **costituendo l’oggetto dell’adempimento concordatario**, dovrebbe

rimanere sostanzialmente imm modificabile).

Quale ultimo step, a concreto chiarimento del tema, si pongono **le seguenti due domande**.

La prima: **le modifiche possono coinvolgere l'oggetto stesso dell'attività industriale?**

La seconda: **le modifiche possono trasformare il modello di concordato** (ad esempio, dalla continuità alla prospettiva liquidatoria)?

Vediamo di fornire una **ricostruzione argomentata**, anche grazie alla giurisprudenza, ossia Trib. Milano, 17.11.2022, che stressa le previsioni dell'articolo 58, CCII, il quale contempla (e disciplina) **l'intervento con modifiche sostanziali solo per gli accordi di ristrutturazione**, concludendo che questa disposizione conferma a contrariis che, una volta raggiunta l'omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, **la proposta fatta ai creditori non è più, comunque, ulteriormente modificabile**.

In effetti, la norma citata, ossia l'[articolo 58, CCII](#), offre utili appigli esegetici. Ferma fino ad oggi l'inapplicabilità analogica di tale norma al mondo dei concordati – in quanto di carattere sostanziale, ma varrà poi quanto introdotto dal Correttivo-ter... – si deve, in sintesi, **notare come essa imponga**, nell'accordo di ristrutturazione, la **predisposizione di una nuova attestazione**, solo laddove **le modifiche al piano risultino sostanziali**. Linearmente, ne deriva che modifiche non sostanziali, in ogni caso funzionali all'adempimento, **non sottostanno ai rigidi vincoli appena enunciati**.

Da qui, tentando di reperire un principio generale (quindi valido anche per il mondo dei concordati), ne consegue che proprio come nell'[articolo 58](#) il Legislatore ha ritenuto di **non dover regolare le modifiche non sostanziali**, il medesimo principio dovrebbe valere anche per l'ambito concordatario, **dovendosi le stesse reputare quindi ammissibili** (e non bisognose di copertura normativa *ad hoc*).

Cristallizzato ciò (ossia: si possono apportare modifiche non sostanziali al piano) e tentando di risolvere la prima domanda, **non pare consentito stravolgere così tanto l'attività sino a mutarne l'oggetto "a monte"**: diversamente, si darebbe luogo ad un **mutamento radicale del sistema di rischio "a valle"**, che inficerebbe il consenso già prestato dai creditori su altra "cornice".

Quanto alla **seconda domanda** (il passaggio da un concordato in continuità a quello liquidatorio, o viceversa), si pensi, ad esempio, alla portata della sentenza (Cassazione n. 22988/2022), secondo cui **se cambia la logica di superamento della crisi, ne viene travolta la proposta originaria** (tanto da rendere necessari un **nuovo controllo di ammissibilità** da parte del Tribunale, una **rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore**, e soprattutto una **nuova votazione** da parte dei creditori, in quanto non possono più fare affidamento sull'assetto originario). Pare, quindi, di capire che, secondo la Suprema Corte, il **mutamento del modello di gestione della crisi sia riconducibile ad una modifica della proposta** piuttosto che del piano,



per l'effetto non consentito.

Le argomentazioni qui offerte **paiono sposarsi perfettamente con la novellazione normativa** sopra riassunta e con la ratio legislativa, dato che nella Relazione Illustrativa si chiarisce che la disposizione **intende colmare un vuoto normativo**, dettando la disciplina delle ipotesi in cui si renda necessaria una modifica del piano nella fase esecutiva del concordato, proprio **in maniera analoga a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dall'[articolo 58](#)** (insomma, allineando le due discipline); per contro, secondo la Relazione, **la proposta non può essere modificata.**

In altri termini, valorizzando il già esistente [articolo 58, CCII](#), vengono previste **specifiche e rigorose guarentigie formali per le modifiche sostanziali al piano nel concordato preventivo**, altresì ribadendo che **la proposta non può essere cambiata.**